



XVI LEGISLATURA

Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

PROGRAMMA

*PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI E
PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE*

Leggi provinciali e politiche pubbliche selezionate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti

Verificare come le leggi approvate siano state attuate e capire in che misura esse abbiano apportato benefici alla collettività in generale e ai singoli destinatari è un'attività conoscitiva – di fondamentale e comune interesse – la cui rilevanza è stata riconosciuta dalla Provincia con l'approvazione della **legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5** (*Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche*) che struttura e organizza questa attività di controllo e valutazione finalizzata a verificare quanto avvenuto dopo l'approvazione delle leggi provinciali e a formulare specifiche osservazioni e indicazioni per il miglioramento degli interventi pubblici e della regolazione normativa. Obiettivo dell'attività è la **oggettiva verifica dell'attuazione e dell'applicazione delle disposizioni normative, degli effetti prodotti e dei risultati ottenuti**: l'attività è orientata, in particolare, a verificare gli eventuali problemi riscontrati nel processo di attuazione della normativa, le effettive modalità di applicazione delle norme approvate, i motivi delle difficoltà e, soprattutto, a misurare l'effettiva capacità della legge provinciale esaminata di dare risposta alle esigenze per le quali è stata approvata.

Giunta provinciale e Consiglio provinciale adottano una modalità di collaborazione e condivisione – attraverso l'iniziativa e l'azione di un **Tavolo di coordinamento per la valutazione delle leggi provinciali**– per promuovere la cultura e la pratica della valutazione delle leggi provinciali (condividendo dati, informazioni, analisi e ascoltando insieme i soggetti interessati) e per valutare la necessità di eventuali correttivi anche attraverso interventi di revisione legislativa, di iniziative di semplificazione e di sburocratizzazione. Al Tavolo di coordinamento (organismo individuato dall'art. 3 della legge provinciale n. 5 del 2013, composto da quattro consiglieri provinciali, di cui due espressione delle minoranze, e da un componente della Giunta indicato dal Presidente della Provincia) – che per la XVI legislatura è stato **costituito presso il Consiglio provinciale col decreto del Presidente del Consiglio provinciale n. 9 del 23 settembre 2020** – è affidato, in particolare, il compito di elaborare una **proposta di Programma che individua le leggi** (e le politiche) **oggetto delle attività di controllo e di valutazione** – da sottoporre all'approvazione da parte dei Presidenti del Consiglio provinciale e della Provincia, d'intesa fra loro – e di **verificarne l'attuazione**. Il Tavolo di coordinamento si è riunito per la prima volta in data 14 ottobre 2020 e, in attesa della sua piena operatività è stata individuata quale prima legge provinciale da sottoporre a valutazione, su proposta della Giunta provinciale, la legge provinciale n. 10 del 2017 "*Riduzione degli sprechi, recupero delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici*". In attuazione della legge provinciale n. 5 del 2013 e in linea con la **metodologia** adottata in via sperimentale nel corso della scorsa XV legislatura – che prevede, per ciascuna legge provinciale selezionata per la verifica, la elaborazione di tre distinti documenti – CONTROLLO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE; VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE LEGGI PROVINCIALI; RELAZIONE CONCLUSIVA – **il presente documento da conto della attuazione della legge provinciale n. 10 del 2017** con riferimento alla **effettive modalità di applicazione delle singole disposizioni**, delle **eventuali modifiche e integrazioni avvenute dopo l'entrata in vigore**, della **adozione degli atti normativi secondari e di eventuali atti amministrativi necessari per la sua attuazione** nonché delle motivazioni di **eventuali criticità, difficoltà e ritardi riscontrati in fase applicativa**.

METODOLOGIA – CONTROLLO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Il controllo dello stato di attuazione delle disposizioni delle leggi provinciali selezionate è finalizzato a verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dalla normativa.

Ai fini dell'attività di controllo è preliminarmente verificato il grado di integrazione della normativa oggetto di esame nell'ordinamento provinciale, evidenziando eventuali necessità di coordinamento con disposizioni della legislazione provinciale vigente.

È inoltre data evidenza del numero e delle caratteristiche formali e sostanziali (nuovi obiettivi, semplificazioni procedurali ecc.) delle modifiche, delle integrazioni e delle abrogazioni intervenute a seguito della sua prima entrata in vigore.

L'accertamento dell'intervenuta adozione dei previsti atti normativi secondari e di eventuali altri atti amministrativi a carattere generale necessari per l'attuazione della legge provinciale, deve riguardare, in particolare:

- il rispetto delle tipologie degli atti adottati (regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, altri atti amministrativi);
- il rispetto dei tempi stabiliti e delle procedure (acquisizione di pareri o interventi di altre amministrazioni) per la loro adozione, riportando elementi informativi utili a individuare le ragioni, anche organizzative, dell'eventuale mancata adozione degli atti e dei ritardi o difformità occorse;
- l'individuazione di eventuali criticità nella sua applicazione e l'eventuale riconducibilità delle stesse a lacune insite nell'atto normativo;
- la eventuale partecipazione di rappresentanze dei destinatari delle norme, alla formazione degli atti amministrativi a carattere generale e la verifica dell'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo.

Legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 – Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse.

CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
<p>Art. 1 <i>Finalità</i></p> <p>La Provincia autonoma di Trento promuove:</p> <ul style="list-style-type: none"> → il recupero e la distribuzione di eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici o di altri beni mobili, a beneficio di persone meno abbienti o comunque di cittadini in grave difficoltà economica; i beni che possono essere oggetto di recupero e distribuzione sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale; → il consumo responsabile come strumento di riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari; → iniziative volte a orientare ed educare i cittadini verso l'acquisto di prodotti farmaceutici adeguati sotto il profilo dei costi, della qualità e delle effettive necessità curative; → iniziative per orientare alla salute alimentare 	<p>L'articolo – che individua le finalità della legge e indica, in via generale, le linee di azione da intraprendere per realizzarle e le principali politiche di settore coinvolte, oltre a richiamare al rispetto delle norme statali e provinciali vigenti e delle corrette prassi operative in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e per lo smaltimento dei rifiuti – stabilisce, in particolare, che la Giunta provinciale provveda a individuare con propria deliberazione, assunta <u>sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale</u>, “i beni che possono essere oggetto di recupero e distribuzione”.</p> <p>A distanza di ormai quattro anni, NON è stata adottata dalla Giunta provinciale la deliberazione che individua i beni che possono essere oggetto di recupero e distribuzione.</p> <p>La mancata adozione dell'atto amministrativo è ascrivibile a una pluralità di ragioni: le condizioni</p>	<p>La legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 – la cui materia principale (assistenza sociale) concerne la “assistenza e beneficenza pubblica” di esclusiva competenza provinciale in forza dell'art. 8, comma 1, numero 25, dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 – è stata approvata dal Consiglio provinciale in data 12 settembre 2017 (BUR n° 39 del 26 settembre 2017) a seguito della unificazione in Commissione, dei seguenti tre disegni di legge presentati nella XV legislatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disegno di legge 29 aprile 2016, n. 133 “Disposizioni in materia di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari”, di iniziativa della consigliera Chiara Avanzo (Partito Autonomista Trentino Tirolese), che si componeva di 6 articoli e proponeva, in particolare, di:

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>anche gli interventi di solidarietà sociale; → la riduzione della produzione di rifiuti.</p> <p>Per perseguire le finalità previste, la riduzione degli sprechi e la distribuzione delle eccedenze sono promosse, in particolare – mediante la strumentazione prevista dalle leggi provinciali nei settori connessi – con specifico riguardo alle politiche sociali e sanitarie, all'agricoltura, al commercio, alla tutela dell'ambiente. A tal fine e <u>nel rispetto del principio di sussidiarietà le politiche di settore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovono, valorizzano e sostengono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle risorse del volontariato; • incentivano la progettualità di rete nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di eccedenze. <p>Le finalità indicate per il recupero e la distribuzione delle eccedenze sono perseguite nel rispetto delle norme statali e provinciali vigenti e delle corrette prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e per lo smaltimento dei rifiuti.</p>	<p>organizzative interne all'Assessorato competente in materia di politiche sociali, il cambio di legislatura con le necessarie attività di raccordo e coordinamento, la situazione contingente esterna caratterizzata dalla pandemia da Covid-19 che ha impegnato in maniera rilevante e su più fronti la medesima struttura provinciale.</p> <p>LE POLITICHE DI SETTORE principalmente interessate all'attuazione delle legge in esame sono le seguenti:</p> <p>POLITICHE SOCIALI E SANITARIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recupero e distribuzione eccedenze alimentari • Recupero e distribuzione eccedenze farmaci • Recupero e distribuzione di altri beni • Promozione del consumo responsabile <p>AGRICOLTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano per orientamento consumi e educazione alimentare • Sicurezza alimentare • Ristorazione collettiva 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ promuovere politiche di contrasto alla povertà; ◦ valorizzare le attività di solidarietà e beneficenza verso le fasce più deboli e in grave stato di disagio o a rischio impoverimento; ◦ attivare e sostenere processi di contrasto allo spreco anche per ridurre i rifiuti; ◦ favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro. <p>• Disegno di legge 27 luglio 2016, n. 149 "Riduzione degli sprechi e redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modificazioni di leggi provinciali connesse", di iniziativa dei consiglieri Walter Viola, Marino Simoni e Gianfranco Zanon (Progetto Trentino), che, si componeva di 12 articoli e proponeva in particolare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ promuovere la riduzione degli sprechi e la redistribuzione delle eccedenze alimentari per favorire la solidarietà e ridurre la produzione di rifiuti, indirizzando su questi obiettivi la strumentazione prevista dalle leggi provinciali nei settori delle politiche sociali e sanitarie, dell'agricoltura, del commercio e dell'ambiente; ◦ di istituire un Tavolo per il coordinamento; <p>• Disegno di legge 18 ottobre 2016, n. 166 "Interventi per combattere la povertà ed il</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>COMMERCIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incentivi alle imprese per la realizzazione di processi organizzativi finalizzati • Grande Distribuzione Organizzata (GDO) • Riduzione della produzione di rifiuti • Eventi e Marchi <p>TUTELA DELL'AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione della produzione di rifiuti • Tariffe agevolate per lo smaltimento dei rifiuti 	<p><i>disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari</i>", di iniziativa dei consiglieri Mattia Civico, Donata Borgonovo Re, Violetta Plotegher, Lucia Maestri e Alessio Manica (Partito Democratico del Trentino), che si componeva di 5 articoli e proponeva in particolare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ valorizzare e promuovere, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale, l'attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro distribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e indigenza; ◦ avvalersi dei soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato; ◦ la predisposizione, a cura della Provincia, di un programma triennale per individuare obiettivi e modalità di intervento e sostegno operativo e finanziario. <p>I citati disegni di legge sono stati assegnati alla Quarta commissione permanente del Consiglio provinciale – rispettivamente l'11 maggio 2016, il 22 agosto 2016 e il 26 ottobre 2016 – che ha approvato, il 5 giugno 2017, il Testo unificato dei 3 DdL (emendato e corretto in sede di coordinamento finale, ex articolo 121 Regolamento interno del Consiglio) avente ad oggetto <i>"Riduzione degli sprechi, recupero e</i></p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p><i>distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse".</i></p> <p>La legge provinciale n. 10 del 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conforma l'ordinamento provinciale alla <u>risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012</u> in materia di spreco di alimenti e di efficienza della catena alimentare e al <u>quadro definito dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi)</u>; • ha definito un quadro normativo volto a promuovere e sostenere le azioni e gli interventi – realizzati con la strumentazione prevista dalla vigente legislazione provinciale di settore – per ottenere l'efficace integrazione e il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze, anche alla luce delle competenze delle autonomie locali. <p>In vigore dal giorno 11 ottobre 2017, è rimasta da allora invariata.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 2 <i>Soggetti attuatori</i></p> <p>La Provincia e gli enti locali perseguono le finalità previste (<i>recupero e distribuzione di eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici o di altri beni mobili, a beneficio di persone meno abbienti o comunque di cittadini in grave difficoltà economica; consumo responsabile; orientamento e educazione dei cittadini verso l'acquisto di prodotti farmaceutici adeguati; orientamento degli interventi di solidarietà sociale alla salute alimentare; riduzione della produzione di rifiuti</i>) attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> → le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale n. 8 del 1992 (<i>legge provinciale sul volontariato 1992</i>); → i soggetti pubblici e privati che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti, dei prodotti farmaceutici o di altri beni, con particolare riguardo ai soggetti impegnati nell'economia solidale ai sensi della legge provinciale n. 13 del 2010 (<i>Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese</i>). 	<p>L'articolo – che individua i soggetti attuatori delle finalità della legge provinciale – non prevede l'adozione di alcun atto specifico.</p>	<p>A titolo di supplemento di informazione si rappresenta che a seguito della entrata in vigore della <u>legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale"</u> – ferme restando altre forme di sostegno o di contributo disciplinate da altre leggi di settore – gli interventi di riconoscimento, valorizzazione e sostegno a favore delle organizzazioni di volontariato (ODV) sono stati regolati coi seguenti provvedimenti assunti dalla Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deliberazione n. 12127/ del 14.09.1992 • deliberazione n. 11152 del 12.08.1993 • deliberazione n. 12564 del 10.09.1993 • deliberazione n. 11153 del 12.08.1993 • deliberazione n. 1565 del 18.02.1994 • deliberazione n. 4139 del 7.04.1995 • deliberazione n. 3060 del 15.03.1996 • deliberazione n. 91 del 10.01.1997 • deliberazione n. 87 del 09.01.1998 • deliberazione n. 61 del 15.01.1999 • deliberazione n. 7463 del 26.11.1999 • deliberazione n. 1360 del 2.06.2000 • deliberazione n. 445 del 2.03.2001 • deliberazioni n. 234 del 15.02.2002 • deliberazione n. 1628 del 12.07.2002. <p>Sulla base della legge 7 dicembre 2000, n. 383</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>– <i>"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"</i>, la Giunta provinciale con deliberazione n. 1077 del 17.05.2002 ha istituito il "Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale" (all'interno della legge provinciale sul volontariato, secondo quanto stabilito dall'articolo 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 <i>"Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002"</i> che ha inserito l'articolo 3 bis nella legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8).</p> <p>Le APS si differenziano dalle ODV perché – pur accomunate dai principi dell'assenza di scopi di lucro e della gratuità delle prestazioni degli aderenti – sono diversi gli scopi perseguiti: mentre le <u>"organizzazioni di volontariato"</u> perseguono finalità di solidarietà, rivolgendosi in modo particolare alla persona in situazione di difficoltà, sofferenza o emarginazione, le <u>"associazioni di promozione sociale"</u> perseguono più generali finalità di utilità sociale, volte cioè a migliorare e innalzare la qualità della vita e attengono ai settori della cultura, dello sport e misto.</p> <p>La modifica dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 introdotta dall'articolo 89, comma 3, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 <i>"Misure collegate con la manovra di</i></p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p><i>finanza pubblica per l'anno 2002" ha previsto tre diverse forme di sostegno alle ODV:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • la Provincia (art. 5, comma 1) <u>può affidare</u> a ODV o a APS, , mediante convenzioni, <u>la prestazione di servizi aventi rilevanza sociale e non disciplinabili in base a altre leggi di settore</u>. (A seconda delle condizioni che ricorrono, la Provincia stipula le convenzioni a trattativa diretta o a trattativa privata (art. 21, commi 4 e 5 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23); • la Provincia (art. 5, comma 2) rimborsa alle ODV <u>gli oneri sostenuti unicamente per adempiere all'obbligo di assicurare i propri aderenti che prestino attività di volontariato contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per responsabilità civile verso terzi</u>, imposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266; • la Provincia (art. 5, comma 3) rimborsa alle ODV <u>le quote di adesione</u>, comprensive degli oneri assicurativi, <u>versate dalle sezioni locali a favore delle organizzazioni nazionali</u>. <p>A seguito della citata modificazione legislativa dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 introdotta dall'articolo 89, comma 3, della legge provinciale 19 febbraio</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>2002, n. 1, gli interventi a favore delle ODV sono stati in seguito regolati dalla Giunta provinciale coi seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deliberazione n. 260 del 7.02.2003 • deliberazione n. 422 del 11.03.2005 • deliberazione n. 604 del 31.03.2006 • deliberazione n. 2979 del 21.12.2007 • deliberazione n. 617 del 14.03.2008 • deliberazione n. 2411 del 26.09.2008 • deliberazione n. 162 del 1.02.2013 • deliberazione n. 321 del 22.02.2013. <p>Vanno ancora segnalati i seguenti atti dirigenziali del Servizio Politiche sociali:</p> <p>determinazione n. 239 del 11.05.2011 determinazione n. 267 del 9.07.2014 determinazione n. 581 del 12.12.2017.</p> <p>La legge provinciale sul volontariato 1992 è stata ancora modificata, con l'obiettivo di ottenere una maggiore efficacia dell'azione provinciale e locale in favore di dette organizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'articolo 34 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, per stabilire che la fissazione dei criteri e delle modalità per l'iscrizione all'albo delle organizzazioni di

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>volontariato (in precedenza attribuita alla <u>Commissione provinciale per il volontariato istituita ai sensi dell'articolo 7 della l.p. n. 8 del 1992 ora abrogato</u>) è attribuita alla Giunta provinciale che è intervenuta, in proposito, da ultimo, con la deliberazione n. 1612 del 21.09.2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (<i>legge provinciale di stabilità 2017</i>) che ha inserito il comma 1 bis nell'articolo 5 e soppresso l'articolo 6, per sostituire le convenzioni previste con le ODV con altre forme di agevolazione – <u>“contributi sulle spese di funzionamento”</u> e <u>“contributi sulle spese per la realizzazione di iniziative”</u> (molto più chiare e connotate quanto alla loro forma giuridica e disciplina applicabile) e per stabilire la proroga automatica delle convenzioni in essere fino alla data fissata dalla Giunta provinciale nella prevista deliberazione che approva i criteri che disciplinano il nuovo articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, con la rideterminazione annuale dei contributi in esse previsti); • dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 8 marzo 2018, n. 3 che hanno aggiunto l'articolo 5 bis (<u>Banca dati informatica del</u>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>volontariato) e, rispettivamente, l'articolo 5 ter (Piattaforma informatica del volontariato);</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'articolo 22 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (<i>legge provinciale di stabilità 2020</i>) che ha introdotto la possibilità che i contributi attualmente previsti per le sole organizzazioni di volontariato, a copertura parziale delle spese di funzionamento e delle spese relative a progetti di volontariato sociale, siano riconosciuti anche alle associazioni di promozione sociale qualora iscritte al registro provinciale da almeno sei mesi e per le medesime finalità. <p>Occorre, in fine, riferire che la Provincia provvederà, entro l'anno 2021, a trasferire i dati delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale dai registri provinciali al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.</p> <p>Per "soggetti impegnati nell'economia solidale" si intendono – ai sensi della Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 <i>Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese</i> (Art. 2</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p><i>Definizioni, comma 3) – le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro o che abbiano il 50 per cento del proprio fatturato annuo riconducibile all'attività dell'economia solidale, secondo i criteri e i casi definiti dal Tavolo provinciale per l'economia solidale, ivi incluse le società cooperative che svolgono anche in forma associata attività nei settori previsti (omissis) e operano nel rispetto dei principi dell'economia solidale previsti (omissis)”. </i></p>
<p>Art. 3 <i>Strumenti di intervento</i></p> <p>Per il conseguimento delle finalità previste la Provincia e gli enti locali intervengono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> → promuovere il coinvolgimento e il ruolo delle organizzazioni di volontariato (iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dalla <i>legge provinciale sul volontariato 1992</i>) nello svolgimento delle attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze tenendo conto dell'esperienza nel settore; → incentivare gli investimenti effettuati dalle imprese volti a perseguire le condizioni organizzative idonee a realizzare le finalità di questa legge; → promuovere l'adozione di politiche tariffarie in 	<p>L'articolo indica le azioni specifiche (misure e interventi) che Provincia e enti locali sono chiamati a implementare per realizzare le finalità stabilite dalla legge provinciale.</p> <p>La Provincia ha dato continuità al sostegno delle ODV già operative sul territorio provinciale nello svolgimento gratuito delle attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà attraverso la proroga delle rispettive convenzioni che erano già in essere, da diversi anni, prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 10 del 2017.</p> <p>Sono stati assunti, in particolare, i seguenti provvedimenti dirigenziali:</p>	<p>La legge provinciale sul volontariato 1992 prevede all'art. 5, comma 1, la possibilità per la Provincia di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, in caso di iniziative e attività non disciplinate da specifiche norme provinciali, che disciplinano il rapporto tra le ODV convenzionate e l'ente che rimborsa le spese da esse sostenute per la realizzazione di attività di interesse per la collettività.</p> <p>Le convenzioni che la Provincia ha stipulato con le ODV ai sensi della l.p. n. 8 del 1992 (art. 6), ora in regime di proroga, sono espressione di <u>rapporti di partenariato e collaborazione tra pubblico e privato pienamente attuativi del principio di sussidiarietà orizzontale</u> essendo</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti volte ad agevolare comportamenti coerenti con le finalità di questa legge;</p> <p>→ incentivare l'adozione di pratiche volte a realizzare le finalità di questa legge nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva pubblica;</p> <p>→ promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e percorsi educativi svolti secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di volontariato, di tutela della salute, di agricoltura, di cultura e di istruzione, per un consumo responsabile e lo sviluppo di comportamenti solidali e di responsabilità civile funzionali alla riduzione degli sprechi e al recupero e alla distribuzione delle eccedenze;</p> <p>→ promuovere la costituzione di un sistema unificato di raccolta dei dati sul territorio provinciale, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, anche utilizzando strumenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione sviluppati nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005, o dell'atto di indirizzo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (<i>Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione</i></p>	<p>• determinazione n. 623 del 20.12.2017 del Servizio politiche sociali – <i>Art 26 della L.p. 29 dicembre 2016 n. 20 - Convenzioni della Provincia Autonoma di Trento con le organizzazioni di volontariato ai sensi della legge provinciale sul volontariato. Impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2018 (Euro 627.000,00=).</i> Il limite massimo di rimborso delle spese per l'anno 2018 è così fissato relativamente alle convenzioni in gestione sotto elencate:</p> <p>BANCO ALIMENTARE DEL TRENINO ALTO-ADIGE - € 83.000,00= CENTRO DI SOLIDARIETÀ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE - € 18.500,00= TRENTINOSOLIDALE ONLUS - € 100.000,00=;</p> <p>• determinazione n. 511 del 21.12.2018 del Servizio politiche sociali – <i>Art 26 della L.p. 29 dicembre 2016 n. 20 - Convenzioni della Provincia Autonoma di Trento con le organizzazioni di volontariato ai sensi della legge provinciale sul volontariato. Impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2019 (Euro 627.000,00=).</i> Il limite massimo di rimborso delle spese per l'anno 2019 è così fissato relativamente alle convenzioni in gestione sotto elencate:</p> <p>BANCO ALIMENTARE DEL TRENINO ALTO-ADIGE - € 83.000,00=</p>	<p>dirette a regolare i rapporti funzionali, organizzativi e finanziari tra la Provincia e le ODV, per il perseguimento di finalità che sono proprie dell'ente del Terzo Settore ma di interesse generale e, quindi, ritenute meritevoli di finanziamento mediante contributo da parte della Provincia, a rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate secondo le modalità stabilite dalla Provincia, documentate e senza forfettizzazioni o corrispettivi per prestazioni rese: infatti, <u>le ODV operano in nome, per conto e su iniziativa propria e non come fornitrici di servizi in cambio di un corrispettivo</u> per cui è stato altresì chiarito dalla dottrina che non sussistono i presupposti per l'assoggettamento all'applicazione della tracciabilità dei pagamenti neppure in via precauzionale.</p> <p>Nel 2017 è stato approvato il dlgs. n. 117 (Codice del Terzo Settore) che ha dato avvio ad una disciplina sistematica del Terzo settore, ivi compreso il volontariato, innovativa – oltre che per i profili civilistici costitutivi, organizzativi e di funzionamento delle singole tipologie di Enti del Terzo Settore e del Registro Unico del Terzo Settore – anche per quanto attiene ai rapporti tra il privato sociale e la pubblica amministrazione che, rivisti nell'ottica della</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p><i>musicale e artistica);</i> → promuovere progetti indirizzati al recupero delle eccedenze dei prodotti farmaceutici da banco e dei farmaci soggetti a prescrizione medica.</p>	<p>CENTRO DI SOLIDARIETÀ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE - € 18.500,00= TRENTINOSOLIDALE ONLUS - € 100.000,00=;</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinazione n. 506 del 20.12.2019 del Servizio politiche sociali – <i>Art 26 della L.p. 29 dicembre 2016 n. 20 - Convenzioni della Provincia Autonoma di Trento con le organizzazioni di volontariato ai sensi della legge provinciale sul volontariato. Impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2020 (Euro 627.000,00=).</i> Il limite massimo di rimborso delle spese per l'anno 2020 è così fissato relativamente alle convenzioni in gestione sotto elencate: BANCO ALIMENTARE DEL TRENINO ALTO-ADIGE - € 83.000,00= CENTRO DI SOLIDARIETÀ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE - € 18.500,00= TRENTINOSOLIDALE ONLUS - € 100.000,00=; • determinazione n. 392 del 22.12.2020 del Servizio politiche sociali – <i>Art 26 della L.p. 29 dicembre 2016 n. 20 - Convenzioni della Provincia Autonoma di Trento con le organizzazioni di volontariato ai sensi della legge provinciale sul volontariato. Impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2021 (Euro 627.000,00=).</i> Il limite massimo di rimborso delle spese per l'anno 2021 è così fissato relativamente alle convenzioni in gestione sotto elencate: 	<p>sussidiarietà orizzontale, appaiono lontani dal paradigma "<u>P.A. committente di servizi / Terzo Settore fornitore di servizi</u>".</p> <p>Con riguardo alle convenzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, prevede, quale condizione per l'utilizzo di tale strumento, che le convenzioni risultino "<u>più favorevoli rispetto al ricorso al mercato</u>"; (Cfr. indicazioni ANAC); • la norma provinciale prevede l'utilizzo dello strumento per <u>finalità specifiche</u> ("svolgimento di interventi socio-assistenziali di interesse generale aventi finalità di <u>solidarietà sociale</u>, di autoaiuto e di reciprocità") e l'ulteriore condizione della <u>natura non economica degli interventi</u> (per la verifica della quale è necessario applicare i criteri utilizzati dalla Commissione Europea e ricavabili dalla normativa, prassi e giurisprudenza euro-unitarie); • nel caso in cui gli interventi socio-assistenziali rientrino nella disciplina dell'accreditamento, è necessario il possesso di tale requisito da parte del soggetto convenzionato. <p>Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – che necessita di una serie di decreti attuativi i cui tempi non sono certi – andrà a incidere sulle caratteristiche, sull'organizzazione e</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>BANCO ALIMENTARE DEL TRENINO ALTO-ADIGE - € 83.000,00=</p> <p>CENTRO DI SOLIDARIETÀ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE - € 18.500,00=</p> <p>TRENTINOSOLIDALE ONLUS - € 100.000,00=;</p> <p>Va evidenziato che attualmente, la Provincia sta finanziando gli interventi utilizzando quasi integralmente risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in attuazione degli artt. 72, 73 e 76 del Codice del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).</p> <p>Al fine di valorizzare l'impiego di risorse ministeriali – aggiuntive a quelle ordinariamente concesse alla Provincia Autonoma di Trento all'interno dell'Accordo di programma ai sensi degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo Settore <u>per la realizzazione di attività di interesse generale</u> – concesse nel corso dell'anno 2020 al fine di contrastare gli effetti di vulnerabilità socio-economica provocati dalla pandemia e da distribuire su un arco temporale fino al 30 giugno 2022 (maggiore rispetto a quello delle precedenti convenzioni), l'Amministrazione provinciale ne ha indirizzata una quota alle finalità della solidarietà alimentare attraverso uno specifico BANDO approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1916 del 20</p>	<p>sull'attività degli Enti del Terzo settore.</p> <p>Nel contesto di trasformazione introdotto dal nuovo Codice del Terzo Settore – che necessita di tempi non brevi per favorire nuove sinergie e collaborazioni tra le realtà del Terzo Settore e le istituzioni pubbliche sulla base di un ordinamento giuridico in evoluzione – la Provincia ha ritenuto di NON procedere all'adozione dei criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992, novellato dall'art. 26 della legge di stabilità provinciale 2017.</p> <p>Conseguentemente, le convenzioni già stipulate sulla base degli articoli 5 e 6 della l.p. n. 8 del 1992 prima della modifica sono da ritenersi prorogate fino alla data che sarà stabilita dalla Giunta provinciale.</p> <p>Per quanto qui di interesse, si segnala la proroga automatica a partire dal 2017 (con la necessità della relativa copertura finanziaria a carico del bilancio provinciale al fine di non provocare l'interruzione delle attività svolte) delle convenzioni stipulate nel 2016 con le seguenti ODV che svolgono attività di recupero, raccolta, stoccaggio e distribuzione di alimenti a scopo di solidarietà sul territorio della provincia di Trento: BANCO ALIMENTARE DEL TRENINO ALTO ADIGE</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>novembre 2020 (<i>bando relativo alla concessione di contributi per la realizzazione di attività di interesse generale in attuazione dell'Accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'anno 2020, comprese le risorse aggiuntive connesse all'emergenza COVID-19</i>).</p> <p>Nei primi mesi del 2021 sono state approvate le graduatorie di merito e la concessione di contributi per la realizzazione delle attività di interesse generale da parte di ODV e APS, rispettivamente per le tre tipologie di intervento (due riferiti al decreto ministeriale n. 93/2020 per le spese relative al sostegno degli Enti colpiti dall'emergenza</p>	<p>n. di raccolta 44059 del 22 aprile 2016; CENTRO DI SOLIDARIETÀ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE n. di raccolta 44009 del 24 marzo 2016; TRENTINOSOLIDALE ONLUS n. di raccolta 44036 del 14 aprile 2016.</p> <p>La modalità del bando, adottata a partire dal 2021 – <i>in attuazione dell'Accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'anno 2020, comprese le risorse aggiuntive connesse all'emergenza COVID-19</i> – ha permesso di sostenere i progetti con un arco temporale più ampio, rispetto alla modalità precedente, funzionale ad approntare un sistema maggiormente articolato e coerente agli indirizzi di programmazione.</p> <p>Tale scelta ha inoltre consentito il superamento delle convenzioni in essere – in regime di proroga nelle more dell'individuazione di uno strumento di finanziamento più idoneo, che è stato identificato nel bando di finanziamento con l'identificazione dei relativi criteri – e ha quindi comportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la <u>revoca delle convenzioni in essere coi soggetti ammessi al finanziamento ai sensi del "Bando volontariato"</u>;

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
----------------------	--------------------------	----------------------------------

epidemiologica e un terzo riferito al decreto ministeriale n. 44/2020) **previste dall'articolo 5 del citato bando 2020.**

Nella graduatoria di merito per il finanziamento di cui all'articolo 5, lettera b) del Bando 2020 relativa alle proposte di cui all'Allegato B) risultano inserite le tre ODV che svolgono in ambito provinciale le attività di raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari a scopo di solidarietà:

epidemiologica e un terzo riferito al decreto ministeriale n. 44/2020) **previste dall'articolo 5 del citato bando 2020.**

Nella graduatoria di merito per il finanziamento di cui all'articolo 5, lettera b) del Bando 2020 relativa alle proposte di cui all'Allegato B) risultano inserite le tre ODV che svolgono in ambito provinciale le attività di raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari a scopo di solidarietà:

• la conseguente cancellazione dei relativi impegni adottata con la determinazione n. 104 di data 29 aprile 2021.

Dlgs 3 luglio 2017 n. 117, art. 6 – Accordo di programma 2020 – Bando approvato con delibera della GP n. 1916/2020

**GRADUATORIA di merito
per il finanziamento delle proposte presentate da ODV e APS per realizzare attività di interesse generale**

Posizione	SOGGETTO	Punteggio	Spesa ammessa	Contributo concesso	2021	2022
3	Banco Alimentare del Trentino Alto Adige	78,7	358.495,00	146.045,00	116.836,00	29.209,00
5	TrentinoSolidale onlus	72,5	223.500,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00
13	Centro di Solidarietà Compagnia delle Opere	55,2	97.024,00	80.837,37	64.669,00	16.167,47

RANKING	SOGGETTO	PUNTEGGIO	Spesa ammessa (M€)	Contributo concesso (M€)	Importo	
					Anno 2021	Anno 2022
1	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	79,8	€ 58.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
2	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	79,8	€ 58.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
3	Banco Alimentare del Trentino Alto Adige	78,7	€ 358.495,00	€ 146.045,00	€ 116.836,00	€ 29.209,00
4	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	78,7	€ 58.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
5	TrentinoSolidale onlus	72,5	€ 223.500,00	€ 150.000,00	€ 120.000,00	€ 30.000,00
6	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	72,5	€ 58.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
7	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	72,5	€ 58.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
8	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	72,5	€ 58.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
9	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	72,5	€ 58.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
10	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	72,5	€ 58.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
11	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	72,5	€ 58.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
12	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	72,5	€ 58.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
13	Centro di Solidarietà Compagnia delle Opere	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
14	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
15	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
16	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
17	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
18	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
19	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
20	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
21	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
22	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
23	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
24	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
25	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
26	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
27	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
28	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
29	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
30	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
31	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
32	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
33	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
34	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
35	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
36	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
37	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
38	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
39	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
40	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
41	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
42	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
43	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
44	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
45	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
46	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
47	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
48	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
49	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
50	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
51	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
52	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
53	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
54	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
55	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
56	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
57	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
58	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
59	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
60	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
61	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
62	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
63	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
64	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
65	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
66	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
67	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
68	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
69	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
70	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
71	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
72	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
73	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
74	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
75	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
76	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
77	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
78	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
79	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
80	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
81	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
82	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
83	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
84	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
85	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
86	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
87	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
88	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
89	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
90	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
91	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
92	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
93	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
94	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
95	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
96	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
97	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
98	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
99	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
100	ASSOCIAZIONE CARISOLEM	55,2	€ 97.024,00	€ 80.837,37	€ 64.669,00	€ 16.167,47
Totale			€ 704.900,00	€ 606.200,00	€ 482.500,00	€ 123.700,00

Con la **determinazione n. 25 del 16.01.2021** del Servizio politiche sociali (*Legge 6 giugno 2016, n. 106 e D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, articoli 72 e 73. Approvazione della graduatoria di merito e concessione di contributi per la*

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (impegno di spesa pari ad Euro 1.654.418,00.=), modificata dalla determinazione n. 30 del 29.01.2021 è stato concesso il contributo a:</p> <p>BANCO ALIMENTARE DEL TRENINO ALTO-ADIGE ONLUS con sede a Trento, codice fiscale 96068930229, ammissione a <u>contributo delle attività istituzionali inerenti la raccolta e distribuzione di alimenti</u>; limite di rimborso delle spese per l'anno 2021 € 116.836,00 (impegno 247631 posizione 3) e per l'anno 2022 € 29.209,00 (impegno 247632 posizione 3). Totale € 146.045,00;</p> <p>CENTRO DI SOLIDARIETÀ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE con sede a Trento, codice fiscale 01530940228, ammissione a <u>contributo delle attività istituzionali inerente l'attività di consegna alimenti e assistenza emarginati</u>; limite di rimborso delle spese per l'anno 2021 € 64.669,90 (impegno 247631 posizione 13) e per l'anno 2022 € 16.167,47 (impegno 247632 posizione 13). Totale € 80.837,37;</p> <p>TRENINO SOLIDALE ONLUS con sede a Trento, codice fiscale 94025680227, ammissione a <u>contributo delle attività istituzionali inerente l'attività di raccolta e distribuzione di alimenti</u>; limite di rimborso delle spese per l'anno 2021 € 120.000,00 (impegno 247631 posizione 5) e per l'anno 2022 € 30.000,00 (impegno</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>247632 posizione 5). Totale € 150.000,00.</p> <p>Con determinazione n. 104 del 29.04.2021 del Servizio politiche sociali è stata approvata la <u>presa d'atto del recesso dalle convenzioni per l'anno 2021 tra la Provincia Autonoma di Trento e le ODV BANCO ALIMENTARE DEL TRENINO ALTO-ADIGE ONLUS, CENTRO DI SOLIDARIETA DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE e TRENINO SOLIDALE ONLUS, e la cancellazione dei relativi impegni di spesa.</u></p> <p>Sono stati inoltre concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a TRENINOSOLIDALE ONLUS contributi a <u>copertura degli oneri assicurativi</u> sostenuti per adempiere all'obbligo di assicurare i propri aderenti che prestino attività di volontariato <u>contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività</u> stessa nonché <u>per la responsabilità civile verso terzi</u>, e <u>per aderire alle organizzazioni nazionali</u>, con le determinazioni n. 87 del 2019 (per € 3.650,00), n. 38 del 2020 (per € 5.150,00) e n. 343 del 2020 (per € 5.150,00); • al BANCO ALIMENTARE DEL TRENINO ALTO ADIGE <u>per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature e arredi</u>, ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (art. 39, comma 1) con la determinazione n. 96 del 2020 (per € 18.227,77). <p>Dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 10 del 2017:</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<ul style="list-style-type: none"> • Non risultano attivate convenzioni con nuovi soggetti impegnati nel perseguimento delle finalità della legge provinciale in esame; • sono due i nuovi soggetti divenuti operativi nell'attività di raccolta e distribuzione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale: la Associazione “Essere pane” di Ala nel 2019 e il Banco di solidarietà della Vallagarina nel 2020. <p>In merito alle attività di recupero e distribuzione a fini di solidarietà sociale di eccedenze di “altri beni mobili” va segnalata la attivazione – sul bando della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale “Intrecci Possibili 2020 - Il Volontariato che riparte” – del progetto “DONOTRENTINO” finalizzato a creare una nuova rete fra i tanti soggetti che già operano nell'ambito del riuso dei beni e della solidarietà sociale, e a realizzare una piattaforma organizzativa e informatica per promuovere e facilitare il dono di beni e di servizi da destinare a soggetti bisognosi tramite associazioni ed enti che assicureranno l'assegnazione secondo criteri di effettivo bisogno, di efficacia e di rispetto dei beneficiari delle donazioni.</p> <p>Il contributo concesso dalla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale si conclude il 30 ottobre 2021.</p> <p>La Provincia, tramite il Servizio Politiche Sociali, ha</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>ritenuto meritevole il progetto “DONOTRENTINO 2.0”, quale prosecuzione delle attività previste dal precedente progetto, e ha concesso il contributo di Euro 25.938,42 per l'attività svolta a partire dal 1° novembre 2021 e fino al 30 giugno 2022.</p> <p>In merito alla concessione a imprese di incentivi specificamente legati agli investimenti effettuati per perseguire le condizioni organizzative idonee a realizzare le finalità della legge in esame (<i>recupero e distribuzione di eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici o di altri beni mobili; consumo responsabile; riduzione della produzione di rifiuti</i>), si rinvia all'ARTICOLO 7</p> <p>Relativamente alla adozione, da parte della Provincia e degli enti locali trentini, di politiche tariffarie in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti finalizzate a favorire comportamenti coerenti con le finalità di questa legge (<i>recupero e distribuzione di eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici o di altri beni mobili; consumo responsabile; riduzione della produzione di rifiuti</i>), si rinvia all'ARTICOLO 9.</p> <p>In merito alla previsione di iniziative di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze alimentari all'interno del “Programma per</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p><i>l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare</i>" (art. 4 delle legge provinciale n. 13 del 2009) e di punteggi premiali nelle procedure di appalto di forniture e servizi di ristorazione collettiva, si rinvia all'ARTICOLO 10</p> <p>Risultano promosse e realizzate diverse iniziative di carattere informativo, formativo e di sensibilizzazione (<u>volontariato, tutela della salute, agricoltura</u>) e percorsi educativi (<u>cultura, istruzione</u>) per favorire la implementazione del consumo responsabile e lo sviluppo di comportamenti solidali funzionali alla riduzione degli sprechi e al recupero e distribuzione delle eccedenze.</p> <p>Tra le molte iniziative concretizzate – a cura non solo di organizzazioni di volontariato ma anche di altri Enti del Terzo settore – si menzionano i seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Km 0: Giovani volontari per fare la cosa giusta” dell'<u>Associazione Trentino Arcobaleno</u> che ha l'obiettivo di promuovere il sostegno alle economie locali attente all'ambiente e di rinforzare le reti di volontariato e di cittadinanza attiva che operano nel campo del supporto di comunità e dell'economia solidale, oltre ad offrire un'opportunità di formazione e azione di volontariato a chi è interessato ai temi ambientali, informatici e alle pratiche quotidiane per un futuro sostenibile (periodo di attività 31.11.2020- 	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>31.10.2021 e contributo pari a € 27.070,00);</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Ecosportello Fa’ la cosa giusta!” dell’<u>Associazione Trentino Arcobaleno</u> che offre un punto di incontro e di riferimento per informarsi rispetto ai temi legati al consumo critico e agli stili di vita sostenibili (periodo di attività 01.01.2021-30.06.2022 e contributo pari a € 44.280,00); • “Haram_Bee for the future” dell’<u>Associazione Harambee</u> che offre la formazione di Ecodesign sul tema della progettazione di eventi sostenibili e a impatto zero, rivolta a Associazioni e Enti organizzatori di eventi (periodo di attività 01.01.2020-31.12.2020 e contributo pari a € 20.000,00); • “Alla ricerca del cibo perduto: verso una cultura alimentare mirata a ridurre lo spreco e a promuovere un consumo responsabile” dell’<u>Associazione Italia-Nicaragua</u> che realizza attività laboratoriali volte a promuovere stili di vita in cui i consumi sono frutto di scelte responsabili e la cultura alimentare tiene in considerazione la massima riduzione dello spreco di cibo (periodo di attività 01.01.2020-31.12.2020 e contributo pari a € 15.312,00). <p>Particolare significato assume l’attività pluriennale – anche su temi più generali legati alla tutela dell’ambiente e al cambiamento climatico – che l’Associazione di volontariato Scuola Senza</p>	

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
	<p>Frontiere (ASSFRON) di Trento sta svolgendo, soprattutto in ambito scolastico, ormai da un decennio sul territorio provinciale, assicurando una vasta azione di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, dell'acqua e dell'energia col fine di coinvolgere il maggior numero possibile di persone informandole in primis sulla problematica "sprechi" e lanciando una sfida ad agire personalmente per dare atto al cambiamento, anche e soprattutto nel proprio agire quotidiano. L'associazione ASSFRON interviene, nelle scuole di ogni ordine e grado, con attività che ogni anno declinano il tema proposto dall'ONU: nel 2020 il tema affrontato riguarda il cibo e l'alimentazione corretta e l'Associazione ha previsto l'intervento in decine di classi della scuola trentina.</p> <p>In merito alle iniziative inerenti alla realizzare di momenti di promozione e sensibilizzazione delle tematiche legate allo spreco alimentare, così come indicato nella legge provinciale n. 10 del 2017, previste a cura del Tavolo per l'Economia Solidale e nelle Giornate dell'economia solidale, si rinvia all'ARTICOLO 11</p> <p>Il previsto sistema unificato di raccolta dei dati sul territorio provinciale per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta NON risulta costruito.</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>Peraltro, si sottolinea in proposito che la Fondazione Bruno Kessler (www.fbk.eu) ha sviluppato, insieme a Fondazione Banco Alimentare, la App (per smartphone e tablet) “BringTheFood” – Porta il cibo strumento innovativo di comunicazione a supporto del recupero di alimenti ancora buoni ma a “rischio spazzatura” e della redistribuzione quotidiana a favore dei più poveri.</p> <p>Disponibile dal mese di luglio 2012, la App “BringTheFood” ha l'obiettivo di favorire l'incontro tra piccole aziende alimentari che hanno eccedenze da smaltire ed enti o organizzazioni che possono destinarle a organizzazioni di volontariato (es: mense per indigenti), consente di avvertire la “rete” che in una mensa o in un ristorante è avanzato del cibo per far scattare subito il “circuito a chilometro zero” che consente a chi ne ha bisogno di prenotarlo e di passare a ritirarlo, permette anche a Enti di donare o di beneficiare del cibo avanzato.</p> <p>Grazie ad una sperimentazione lanciata nel 2019 (su 4 nuclei destinatari), le famiglie indigenti possono prenotare il proprio pasto e riceverlo direttamente a casa senza doversi rivolgere alle strutture di accoglienza convenzionate con il Banco.</p>	<p>Legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) Art. 20 Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach</p> <p>1. La Provincia può stipulare accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca svolta dalle fondazioni, i criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca. 1 bis. (omissis).</p> <p>Legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica) Art. 2 Atto d'indirizzo per la ricerca e l'alta formazione universitaria e altre disposizioni organizzative</p> <p>1. Sulla base delle disposizioni della legge finanziaria provinciale e degli obblighi definiti dalla Provincia nell'ambito dell'intesa con lo Stato per l'attuazione del patto di stabilità interno richiamato dall'articolo 79 dello Statuto speciale, e previa intesa con l'Università degli studi di Trento, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con propria deliberazione, adotta un atto d'indirizzo per l'università e la ricerca, che ha un arco temporale di riferimento triennale. (omissis).</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>Riguardo ai progetti indirizzati a recuperare le eccedenze dei “prodotti farmaceutici da banco e dei farmaci soggetti a prescrizione medica”, NON risultano realizzate specifiche iniziative.</p> <p>Si è peraltro rilevato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel corso del 2019 sono stati interpellati i rappresentanti delle farmacie convenzionate, delle farmacie ospedaliere e dell'Ordine provinciale dei farmacisti per acquisire le loro proposte riguardo alle possibili scelte operative per il recupero delle eccedenze di prodotti farmaceutici; • nel marzo 2021 la problematica è stata ripresa con la società Farmacie comunali Spa, con la quale è stato condiviso un orientamento volto a attivare un progetto pilota circoscritto al Comune di Trento; in sede di confronto è emersa, ad un primo esame, la necessità del coinvolgimento dei NAS al fine di validare il <i>protocollo di riutilizzo di confezioni di farmaci di proprietà dei pazienti/cittadini e legittimare la presenza eventuale di <u>farmaci defustellati</u> in farmacia.</i> <p>Si è riscontrata una estesa partecipazione delle farmacie con sede sul territorio provinciale alla annuale Giornata della Raccolta del Farmaco organizzata dalla associazione Bancofarmaceutico</p>	<p>Si richiama la determinazione n. 460 del 29 Novembre 2019 del Dirigente del Servizio Politiche sociali (<i>Approvazione della graduatoria di merito e concessione di contributi per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - impegno di spesa pari ad Euro 700.440,00=</i>) per evidenziare che è stato presentato, tra gli altri, a cura della associazione RIFARMA (iscritta all'Albo delle organizzazioni di volontariato nel marzo 2018, codice fiscale 96104220221, con sede in Trento) il progetto denominato “Farmaco-logico! - non sprechiamo i farmaci” che ha conseguito una valutazione di soli 12 punti e, pertanto, non ha raggiunto il punteggio necessario ad essere finanziato.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	Onlus.	
<p>Art. 4 <i>Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze</i></p> <p>E' istituito il tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze, che ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> → formula proposte alla Giunta provinciale relativamente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze; → esprime il proprio parere sullo schema di protocollo di collaborazione previsto dall'articolo 8; → svolge attività di monitoraggio e di promozione in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze; → formula proposte per la costituzione del sistema unificato di raccolta dei dati previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f). <p>Nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, il tavolo è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assessore competente in materia di attività sociali o un suo delegato, che presiede il tavolo; • i dirigenti dei dipartimenti provinciali competenti in materia di politiche sociali, di politiche 	<p>La disposizione prevede la istituzione di un organismo di coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze e ne stabilisce composizione e compiti.</p> <p>La Giunta provinciale ha provveduto a istituire il Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze adottando – a distanza di oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge provinciale – la deliberazione n. 2127 del 3 dicembre 2021 recante <i>"Disposizioni attuative della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse". Istituzione del tavolo di coordinamento ai sensi dell'articolo 4."</i></p> <p>La composizione del Tavolo di coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze, risulta la seguente:</p>	<p>La recentissima costituzione e la conseguente mancata operatività del Tavolo di coordinamento – ascrivibile alle condizioni organizzative interne all'Assessorato competente, al cambio di legislatura e alla situazione esterna contingente caratterizzata dalla pandemia da Covid-19 che ha impegnato in maniera rilevante la medesima struttura provinciale – ha finora impedito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la formulazione alla Giunta provinciale delle <u>proposte in materia</u>; • lo svolgimento delle previste <u>attività di promozione e monitoraggio</u>; • l'espressione del <u>parere sullo schema di protocollo di collaborazione</u> (previsto all'articolo 8) la cui stipulazione è <u>condizione per la concessione dei contributi e degli altri strumenti di sostegno</u> previsti dalla legge provinciale (a beneficio di organizzazioni di volontariato e di imprese); • la formulazione delle proposte inerenti alla <u>costituzione del sistema unificato di raccolta dei dati finalizzato a favorire la donazione tramite l'incontro domanda/offerta</u>.

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>sanitarie, di agricoltura, di commercio, di ambiente o i loro delegati;</p> <ul style="list-style-type: none"> • un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali; • un rappresentante designato dalle associazioni più rappresentative nel settore della distribuzione; • un rappresentante dell'ordine dei farmacisti; • i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato 1992 e attive a livello provinciale nel settore della distribuzione delle eccedenze; • un rappresentante del tavolo provinciale per l'economia solidale previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2010. <p>Ai componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese. Le modalità di funzionamento del tavolo sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. L'attività di segreteria è svolta dalla struttura provinciale competente in materia di volontariato.</p>		<p>La numerosità e eterogeneità della composizione del Tavolo di coordinamento è stata segnalata – dalla struttura provinciale competente per prevalente materia – come elemento di criticità sul piano operativo.</p> <p>Si segnala inoltre che la NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA PROVINCIALE 2022-2024 (NADEFP) prevede – tra gli interventi rilevanti previsti nella politica 3.6.2 (Rafforzare e qualificare i servizi e gli interventi a sostegno dei soggetti fragili) all'interno dell'obiettivo di medio-lungo periodo 3.6 (Maggiore inclusività ed equità nei confronti dei soggetti fragili, con un approccio di responsabilizzazione dei beneficiari) il seguente:</p> <p>Riduzione degli sprechi alimentari si prevede di dare attuazione alle disposizioni della L.P. n. 10/2017 (omissis) in particolare mediante l'istituzione del Tavolo di coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze, che potrà individuare un programma di attività da implementare tramite interventi di promozione, coordinamento e supporto agli enti impegnati nell'ambito.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																																				
	<table border="1" data-bbox="846 264 1485 799"> <thead> <tr> <th>COMPONENTE</th> <th>Rappresentante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consiglio delle autonomie locali</td> <td>Antonio Maini</td> </tr> <tr> <td>Confesercenti del Trentino</td> <td rowspan="2">Fabia Roman</td> </tr> <tr> <td>Confcommercio del Trentino</td> </tr> <tr> <td>Federazione Trentina della Cooperazione</td> <td rowspan="2">Andrea Cont</td> </tr> <tr> <td>Ordine dei Farmacisti – (sezione trentina)</td> </tr> <tr> <td>PAT - Dipartimento Salute e politiche sociali</td> <td>Giancarlo Ruscitti</td> </tr> <tr> <td>PAT – Dipartimento Agricoltura</td> <td>Romano Masè</td> </tr> <tr> <td>PAT – Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo</td> <td>Franca Dalvit</td> </tr> <tr> <td>PAT – Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia e cooperazione</td> <td>Chiara Lo Cicero</td> </tr> <tr> <td>Trentino solidale Onlus</td> <td>Giorgio Casagrande</td> </tr> <tr> <td>Banco Alimentare del Trentino Alto-Adige Onlus</td> <td>Roberto Scarpari</td> </tr> <tr> <td>Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere</td> <td>Eloisa Modena</td> </tr> <tr> <td>Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Trento</td> <td>Lorena Dallabrida</td> </tr> <tr> <td>Protezione Civile ANA di Trento</td> <td>Giorgio Seppi</td> </tr> <tr> <td>Caritas diocesana di Trento</td> <td>Cristian Gatti</td> </tr> <tr> <td>Banco Farmaceutico di Trento</td> <td>Claudio Bellandi</td> </tr> <tr> <td>Rifarma</td> <td>Mattia Salvetti</td> </tr> <tr> <td>Tavolo dell'economia solidale</td> <td>Luciano Galetti</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="846 855 1485 1007">Coerentemente con la previsione normativa, la deliberazione di costituzione del Tavolo dispone che ai componenti dello stesso non spetta alcun compenso o rimborso spese.</p> <p data-bbox="846 1015 1485 1126">Le disciplina delle modalità di funzionamento del Tavolo di coordinamento è rinviata a successivo atto della Giunta provinciale.</p> <p data-bbox="846 1174 1485 1359">Si segnala inoltre che è stato definito con l'Assessore competente in materia di politiche sociali, di concerto con l'Assessore in materia di urbanistica, ambiente e cooperazione, un piano di lavoro che prevede la programmazione nel Bilancio di previsione 2022-</p>	COMPONENTE	Rappresentante	Consiglio delle autonomie locali	Antonio Maini	Confesercenti del Trentino	Fabia Roman	Confcommercio del Trentino	Federazione Trentina della Cooperazione	Andrea Cont	Ordine dei Farmacisti – (sezione trentina)	PAT - Dipartimento Salute e politiche sociali	Giancarlo Ruscitti	PAT – Dipartimento Agricoltura	Romano Masè	PAT – Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo	Franca Dalvit	PAT – Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia e cooperazione	Chiara Lo Cicero	Trentino solidale Onlus	Giorgio Casagrande	Banco Alimentare del Trentino Alto-Adige Onlus	Roberto Scarpari	Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere	Eloisa Modena	Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Trento	Lorena Dallabrida	Protezione Civile ANA di Trento	Giorgio Seppi	Caritas diocesana di Trento	Cristian Gatti	Banco Farmaceutico di Trento	Claudio Bellandi	Rifarma	Mattia Salvetti	Tavolo dell'economia solidale	Luciano Galetti	
COMPONENTE	Rappresentante																																					
Consiglio delle autonomie locali	Antonio Maini																																					
Confesercenti del Trentino	Fabia Roman																																					
Confcommercio del Trentino																																						
Federazione Trentina della Cooperazione	Andrea Cont																																					
Ordine dei Farmacisti – (sezione trentina)																																						
PAT - Dipartimento Salute e politiche sociali	Giancarlo Ruscitti																																					
PAT – Dipartimento Agricoltura	Romano Masè																																					
PAT – Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo	Franca Dalvit																																					
PAT – Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia e cooperazione	Chiara Lo Cicero																																					
Trentino solidale Onlus	Giorgio Casagrande																																					
Banco Alimentare del Trentino Alto-Adige Onlus	Roberto Scarpari																																					
Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere	Eloisa Modena																																					
Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Trento	Lorena Dallabrida																																					
Protezione Civile ANA di Trento	Giorgio Seppi																																					
Caritas diocesana di Trento	Cristian Gatti																																					
Banco Farmaceutico di Trento	Claudio Bellandi																																					
Rifarma	Mattia Salvetti																																					
Tavolo dell'economia solidale	Luciano Galetti																																					

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>2024 della Provincia di una quota di risorse dedicate all'implementazione della legge in esame.</p> <p>L'elaborazione del bando con l'identificazione dei criteri e delle diverse attività potrà costituire l'impegno del Tavolo per il primo semestre del 2022.</p>	
<p>Art. 5 <i>Contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze</i></p> <p>La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato (iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dalla <i>legge provinciale sul volontariato 1992</i>) i contributi e i rimborsi previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.</p> <p>I contributi per le spese di funzionamento previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge provinciale sul volontariato 1992 possono essere concessi fino a totale copertura delle spese ammesse sostenute per il recupero e la distribuzione delle eccedenze e comprendono in particolare:</p> <p>a) i costi di gestione relativi alla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione delle eccedenze a beneficio delle persone indigenti;</p> <p>b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili nei quali è svolta l'attività di raccolta, di conservazione o di distribuzione delle eccedenze, tra i quali i costi per</p>	<p>L'articolo – che prevede una <u>disciplina particolare</u> per i contributi alle organizzazioni di volontariato che si occupano di recupero e distribuzione delle eccedenze – richiama espressamente l'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.</p> <p>In assenza dei protocolli di collaborazione tra i soggetti attuatori – previsti dall'articolo 8 dalla legge provinciale in esame come <u>condizione propedeutica alla concessione dei contributi e degli altri strumenti di sostegno alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio trentino</u> nelle attività di recupero e distribuzione delle eccedenze – il sostegno a beneficio delle organizzazioni di volontariato operanti nelle attività di recupero e distribuzione delle eccedenze (per le spese di funzionamento: costi di gestione, di utilizzazione di immobili, di utilizzo e manutenzione di mezzi di trasporto, di informatizzazione delle attività, attrezzature, apparecchiature e arredi) ha continuato a essere assicurato con le modalità già in corso prima della approvazione della legge provinciale n. 10 del 2017,</p>	<p>Legge provinciale sul volontariato 1992 <i>Art. 5</i> <i>Interventi a favore del volontariato</i></p> <p>1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'articolo 3 e alle associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 3 bis:</p> <p>a) contributi a copertura delle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa;</p> <p>b) contributi per la realizzazione di iniziative destinate a realizzare le finalità dell'articolo 1, comma 1, (di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorare la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno) in specifici ambiti operativi, anche in modo coordinato e congiunto con i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 (<i>«Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali:</i></p> <p>a) <i>i cittadini, singoli o associati in organizzazione;</i></p> <p>b) <i>le famiglie;</i></p> <p>c) <i>le aziende pubbliche di servizi alla persona;</i></p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>sostenere i canoni di locazione e le spese di manutenzione ordinaria;</p> <p>c) i costi per l'utilizzo e per la manutenzione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature tecniche necessarie all'attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze;</p> <p>d) i costi derivanti dall'informatizzazione delle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze.</p> <p>Per le iniziative destinate ad attuare le finalità di questa legge individuate come ambiti operativi prioritari ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, della legge provinciale sul volontariato 1992, i contributi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della medesima legge possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa. Una idonea quota dello stanziamento autorizzato per i fini previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è riservata alla concessione dei contributi previsti da questo comma. (per attuare le finalità individuate come ambiti operativi prioritari).</p> <p>I criteri e le modalità per la concessione dei contributi e dei rimborsi previsti da questo articolo sono stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.</p>	<p>e cioè ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 8 del 1992 e dell'articolo 39, lettera b) della legge provinciale n. 13 del 2007 (<i>legge provinciale sulle politiche sociali 2007</i>).</p> <p>A partire dall'anno 2021 è stata adottata la modalità del Bando (vedi l'analisi dell'ARTICOLO 3).</p>	<p>d) il terzo settore, <i>comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;</i></p> <p>e) le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale). I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa.</p> <p>1 bis. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di loro competenza. Con riferimento ai contributi previsti dal comma 1, lettera b), questi organi individuano, anche periodicamente, gli ambiti operativi considerati prioritari e i criteri di selezione delle iniziative, e possono privilegiare le iniziative realizzate in modo coordinato e congiunto. Le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale sono sottoposte al <u>parere preventivo della competente commissione permanente</u> del Consiglio provinciale.</p> <p>1 ter. In alternativa alla concessione dei contributi previsti dai commi 1 e 1 bis, la Provincia e gli enti locali possono sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (<i>Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106</i>), per lo svolgimento di attività o interventi socio-assistenziali di interesse generale di natura non economica aventi finalità di solidarietà sociale, di autoaiuto e di reciprocità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 (<i>accreditamento – requisiti qualità – affidamento</i>) e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>2. La Provincia rimborsa, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, gli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni di volontariato per l'assicurazione obbligatoria dei propri aderenti che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (<i>legge-quadro sul volontariato</i>). Gli interventi previsti da questo comma possono essere concessi, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (<i>legge provinciale sulla finanza locale</i>), a comuni o circoscrizioni, anche mediante i loro organismi rappresentativi, per la copertura degli oneri assicurativi relativi ai volontari che partecipano ad interventi di cittadinanza attiva finalizzati alla pulizia, al recupero, al ripristino ed all'abbellimento del territorio promossi dagli stessi comuni o circoscrizioni. Il rimborso degli oneri previsti dal presente comma è escluso qualora sia già stato concesso sulla base di altre leggi provinciali.</p> <p>2 bis. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 383 del 2000, quanto previsto dal comma 1 si applica anche alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale con riferimento al livello di organizzazione territoriale o al circolo affiliato operante in Trentino, se risulta che le stesse svolgono la propria attività da almeno sei mesi nel territorio provinciale.</p> <p>3. Nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale la Provincia rimborsa le quote di adesione, comprensive degli oneri assicurativi, versate dalle sezioni locali a favore delle organizzazioni nazionali.</p> <p>(omissis)</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 6 <i>Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze</i></p> <p>Al fine di assicurare alle organizzazioni di volontariato (iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dalla legge provinciale sul volontariato 1992) la disponibilità di immobili e attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto, finalizzati alle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze, si applicano gli articoli 39 e 40 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, e le relative disposizioni attuative.</p>	<p>La norma rinvia espressamente – in merito alla disponibilità dei beni strumentali necessari alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di recupero e distribuzione delle eccedenze (immobili, attrezzature e mezzi di trasporto) – a quanto previsto dagli articoli 39 (Contributi in conto capitale) e 40 (Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature) della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e dalle relative disposizioni attuative.</p> <p>La Giunta provinciale ha approvato i “criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni per gli interventi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi negli immobili sede di attività socio-assistenziali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14” (deliberazione n. 938 del 2016).</p> <p>L'art. 54 della legge provinciale n. 13 del 2007 dispone che i regolamenti di esecuzione stabiliscono la data di abrogazione, tra l'altro, della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, ad esclusione del comma 5 bis dell'articolo 38 e dell'articolo 47.</p> <p>L'articolo 23 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg recante “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia</p>	<p>Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 <i>(legge provinciale sulle politiche sociali 2007)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 39 <i>Contributi in conto capitale</i></p> <p>1. Gli enti locali e la Provincia concedono <u>ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopo di lucro di attività socio-assistenziali</u> contributi in conto capitale per:</p> <p>a) l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;</p> <p>b) l'acquisto di arredi e attrezzature destinate agli interventi socio-assistenziali.</p> <p>2. Nel caso di enti pubblici i contributi (di cui al comma 1) sono concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; per gli altri enti i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento. Tra le spese ammissibili a finanziamento sono comprese quelle derivanti dalla necessità di disporre, nel periodo di realizzazione dei lavori di riattamento e ampliamento di cui al comma 1, lettera a), di strutture alternative, nonché, eventualmente, di adeguarle.</p> <p>3. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono individuati dagli enti competenti. Se i contributi hanno ad oggetto beni immobili o mobili destinati alla realizzazione di servizi d'interesse provinciale, i criteri e le modalità di erogazione sono individuati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale” stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 1, tra l'altro, l'abrogazione della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, ad esclusione del comma 5 bis dell'articolo 38 e dell'articolo 47, dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso; • al comma 3 si stabilisce che la disciplina attuativa della legge provinciale n. 35 del 1983, dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 1998 e della legge provinciale n. 14 del 1991, ad esclusione del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di questo regolamento e della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. <p>La Giunta provinciale ha provveduto alla <i>“Fissazione nuovi termini di presentazione delle domande ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14” (deliberazione n. 2478 del 2018).</i></p> <p>Con determinazione n. 503 di data 20.12.2019 del Dirigente del Servizio Politiche sociali è stato approvato il “Non accoglimento per esaurimento delle disponibilità finanziarie delle richieste intese ad ottenere un contributo riferito alla tipologia a) e b) dei criteri approvati con delibera della Giunta provinciale n.</p>	<p>4. I beni immobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali annotato sul libro fondiario, decorrente dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto e di durata pari a:</p> <p>a) <u>venti anni</u> in relazione alla concessione di contributi fino a 1.000.000 di euro;</p> <p>b) <u>trenta anni</u> in relazione alla concessione di contributi superiori a 1.000.000 di euro.</p> <p>5. <i>(omissis).</i></p> <p>5 bis. <i>(omissis).</i></p> <p>6. Nel corso della durata del vincolo previsto dal comma 4 l'intero immobile o parte di esso può essere adibito a un utilizzo diverso da quello per il quale è stato concesso il contributo, previa autorizzazione dell'ente competente. L'autorizzazione è disposta, secondo criteri e modalità stabiliti dall'ente competente, purché:</p> <p>a) sia mantenuto il fine sociale dell'utilizzo;</p> <p>b) in caso di utilizzo temporaneo a fini diversi da quello di cui alla lettera a), gli introiti derivanti siano destinati alla copertura di oneri per la gestione dei servizi socio-assistenziali o socio-sanitari dell'ente che ha ricevuto il contributo;</p> <p>c) in caso di utilizzo permanente a fini diversi da quello di cui alla lettera a), sia rideterminato il contributo ovvero siano recuperate, anche parzialmente, le somme già corrisposte.</p> <p>6 bis. <i>(omissis).</i></p> <p>7. I beni mobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali. L'ente competente a erogare i contributi individua i criteri in base ai quali fissa la <u>durata dei vincoli</u> e i casi in</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>938 del 2016 per l'acquisto di arredi e attrezzature, presentate da vari enti tra i quali anche TRENTINO SOLIDALE ODV.</p>	<p>cui è consentito lo <u>svincolo</u> dei beni.</p> <p>8. L'ente competente disciplina altresì le conseguenze del mancato utilizzo, nel corso della durata del vincolo di destinazione e per un periodo accertato superiore ad un anno, dei beni mobili ed immobili oggetto di contributo.</p> <p>9. Gli interventi finanziati ai sensi di quest'articolo possono riguardare anche immobili e opere da destinare allo svolgimento di attività sanitarie o socio-sanitarie, purché la parte di intervento destinata a tali finalità abbia carattere non prevalente rispetto all'intervento complessivo.</p> <p style="text-align: center;">Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)</p> <p style="text-align: center;">Art. 40 Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature</p> <p>1. Gli enti locali e i loro enti strumentali, la Provincia e gli enti strumentali individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l'istituzione, possono mettere a disposizione di soggetti che non perseguono finalità lucrative immobili di loro proprietà e le relative attrezzature, per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, anche a titolo gratuito, provvedendo alle spese concernenti questi immobili e attrezzature, a condizione che il rappresentante legale non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e delitti di violenza sessuale. La Provincia può assumere gli oneri</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>relativi alla messa a disposizione degli immobili e delle relative attrezzature da parte dei suoi enti strumentali.</p> <p>2. Gli enti locali e la Provincia possono mettere a disposizione dei soggetti indicati nel comma 1 anche immobili di cui hanno la disponibilità a titolo di locazione o di comodato. In tal caso gli enti locali e la Provincia, previo accordo con il proprietario dell'immobile, possono eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando questi sono obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo dell'immobile; gli enti locali e la Provincia possono assumere i relativi oneri sulla base di idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell'entità della spesa sostenuta.</p>
<p>Art. 7 <i>Contributi per le imprese</i></p> <p>La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione prevista dall'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, può prevedere il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti per gli investimenti sostenuti dalle imprese per il perseguimento delle finalità di questa legge.</p>	<p>La Giunta provinciale NON ha ancora approvato lo Schema di protocollo di collaborazione tra i soggetti attuatori previsto dall'articolo 8 di questa legge provinciale come <u>condizione propedeutica al riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti per gli investimenti sostenuti dalle imprese</u> per il perseguimento delle finalità di questa legge provinciale.</p> <p>Conseguentemente, la facoltà di prevedere – nell'ambito della deliberazione prevista dall'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 – il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti per gli investimenti sostenuti dalle imprese per il perseguimento delle finalità legate alla riduzione</p>	<p>Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (<i>legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999</i>)</p> <p style="text-align: center;">Art. 35 <i>Criteri e modalità per l'applicazione della legge</i></p> <p>1. La Giunta provinciale, ispirandosi ai principi di semplificazione amministrativa previsti dall'articolo 19 (<i>Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese</i>) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, stabilisce, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questa legge e in particolare determina:</p> <p>a) le <u>priorità</u> di intervento;</p> <p>b) le <u>tipologie di aiuti finanziari</u> (<i>omissis</i>);</p> <p>c) le <u>soglie e le misure di aiuto</u>, (<i>omissis</i>);</p> <p>d) le <u>tipologie di soggetti ammissibili</u> (<i>omissis</i>);</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	degli sprechi e della produzione di rifiuti, al recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici o di altri beni mobili NON risulta essere stata finora esercitata.	<p>e) gli investimenti, i servizi e le spese ammissibili, <i>(omissis)</i>;</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>1 bis. La deliberazione può prevedere criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste da questa legge a favore di imprese operanti in Trentino tenendo conto dei comportamenti fiscali, anche con riferimento al versamento dei tributi in relazione all'attività svolta nel territorio provinciale.</p> <p>2. Le deliberazioni sono adottate in armonia con il programma di sviluppo provinciale e con il programma pluriennale della ricerca previsto dalla legge provinciale sulla ricerca, salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l'occupazione.</p> <p>3. Le proposte di deliberazione sono inviate alla <u>CCIAA di Trento e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori</u>, che possono far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. Ad avvenuta acquisizione dei pareri, o trascorso inutilmente il termine, le proposte di deliberazione vengono inviate <u>alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale</u>, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale adotta comunque le deliberazioni.</p> <p><i>(omissis).</i></p>
Art. 8 <i>Protocolli di collaborazione</i>	La Giunta provinciale NON ha ancora approvato lo Schema di protocollo di collaborazione tra organizzazioni di volontariato (iscritte da almeno sei mesi	La stipulazione dei protocolli di collaborazione è condizione propedeutica alla concessione – ai sensi di questa legge provinciale – dei

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>I contributi e gli altri strumenti di sostegno previsti dagli articoli 5, 6 e 7 sono concessi previa stipulazione di protocolli di collaborazione tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).</p> <p>Lo schema di protocollo è approvato dalla Provincia previo parere del tavolo per il coordinamento previsto dall'articolo 4.</p> <p>Ai protocolli di collaborazione possono aderire anche altri soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità di questa legge.</p>	<p>all'albo previsto dalla legge provinciale sul volontariato 1992) e soggetti pubblici e privati che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti, dei prodotti farmaceutici o di altri beni, con particolare riguardo ai soggetti impegnati nell'economia solidale.</p>	<p>contributi (per spese di funzionamento e in conto capitale) e degli altri strumenti di sostegno (rimborsi, maggiorazioni di aiuti) alle organizzazioni di volontariato e alle imprese operanti sul territorio trentino nelle attività di recupero e distribuzione delle eccedenze.</p> <p>La mancata adozione del previsto Schema di protocollo di collaborazione è dipesa dalle condizioni organizzative interne all'Assessorato competente, al cambio di legislatura e alla situazione esterna contingente caratterizzata dalla pandemia da Covid-19 che ha impegnato in maniera rilevante la medesima struttura provinciale.</p> <p>In assenza dello schema tipo approvato a cura della Giunta provinciale NON sono stati approvati protocolli di collaborazione.</p>
<p>Art. 9 Omissis <i>Articolo modificativo dell'art. 8 della l.p. 14 aprile 1998, n. 5.</i></p> <p>Inserisce nell'articolo 8 (<i>Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti</i>) della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (<i>Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti</i>) il</p>	<p>L'articolo – che modifica l'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 per introdurre la possibilità per la Giunta provinciale, il Consiglio delle autonomie locali, i comuni, e eventuali altri enti titolari della funzione di adottare politiche tariffarie premianti, nell'ambito del ciclo dei rifiuti, anche a vantaggio delle imprese che si impegnano nella donazione di eccedenze alle organizzazioni di</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>seguinte comma: "5 bis. I soggetti previsti da questo articolo, ((Giunta provinciale, Consiglio delle autonomie locali, comuni, eventuali altri enti titolari della funzione)) nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e possono adottare politiche tariffarie volte a premiare comportamenti delle imprese orientati a donare eccedenze alle organizzazioni di volontariato che aderiscono ai protocolli di collaborazione previsti dalla legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse".</p>	<p>volontariato – non richiede l'adozione di alcun atto specifico.</p> <p>NON risultano adottate politiche tariffarie volte a premiare comportamenti delle imprese orientati a donare eccedenze alle ODV che aderiscono ai <i>protocolli di collaborazione</i>.</p>	
<p>Art. 10 Omissis <i>Articolo modificativo degli articoli 3 e 5 della l.p. 3 novembre 2009, n. 13.</i></p> <p>Inserisce dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 (Strumenti di intervento) della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole) la seguente:</p> <p>a bis) promuovere iniziative di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze alimentari, anche</p>	<p>L'articolo – che modifica gli articoli 3 e 5 della legge provinciale n. 13 del 2009 per prevedere la possibilità di inserire la promozione di iniziative di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze alimentari nel Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare adottato dalla Provincia e, rispettivamente, per consentire la possibilità che il medesimo <i>Programma</i> preveda criteri e modalità per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi di ristorazione collettiva pubblica, punteggi aggiuntivi alle offerte che contengono l'impiego di processi e modalità idonei a garantire il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone</p>	<p>A supplemento di informazione si evidenzia che, in coerenza coi principi stabiliti della legge provinciale n. 13 del 2009, la Provincia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha creato un marchio regionale di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino" (Deliberazioni della Giunta provinciale n. 2662 del 6 novembre 2009, e n. 229 del 12 febbraio 2010); • ha approvato lo schema di accordo volontario per promuovere la sostenibilità del servizio di ristorazione nella provincia di Trento con l'istituzione del marchio "Ecoristorazione trentino" (Deliberazione della Giunta provinciale n. 46 del 20 gennaio 2012). <p>Si evidenzia che il 9 novembre 2020, è stata</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>nell'ambito del programma previsto dall'articolo 4;</p> <p>Sostituisce il comma 5 dell'articolo 5 (<i>Utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale nei servizi di ristorazione collettiva pubblica</i>) della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 col seguente:</p> <p>5. Il programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi di ristorazione collettiva pubblica, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono:</p> <p>a) l'impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2;</p> <p>b) l'impiego di processi e modalità idonei a garantire la riduzione dei volumi di spreco alimentare;</p> <p>c) l'impiego di processi e modalità idonei a garantire il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone indigenti e delle associazioni che gestiscono mense per le stesse persone.</p>	<p>indigenti e delle associazioni che gestiscono mense per le stesse persone – non richiede l'adozione di alcun atto specifico.</p> <p>La Giunta provinciale – in attuazione dell'art. 4 della l.p. 3 novembre 2009, n. 13 "<i>Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole</i>" – ha approvato, con deliberazione n. 27 del 20 gennaio 2017, <i>l'Aggiornamento del "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare"</i> alle modifiche introdotte agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13.</p> <p>Nell'ambito dei contratti di appalto banditi dalle stazioni appaltanti per l'assegnazione della fornitura di prodotti alimentari e servizi nell'ambito della ristorazione collettiva pubblica (scolastica) sono stati previsti punteggi premiali in sede di valutazione delle offerte per incentivare l'adozione di pratiche volte a realizzare le finalità di questa legge e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto riguarda la gestione dei rifiuti/imballaggi la stazione appaltante deve prevedere l'attribuzione di <u>punteggi premianti</u> all'offerente in relazione all'adeguatezza e all'efficacia, dal punto di vista ambientale, delle <u>azioni per il contenimento dei rifiuti</u> proposte nei piani di gestione del ciclo di rifiuti/ 	<p>approvata, all'unanimità, la mozione 275 "<i>Rivitalizzare il progetto "Ecoristorazione Trentino"</i> che impegna la Giunta a valutare nuove, più adeguate e attuali modalità e iniziative di promozione e supporto idonee a rilanciare il progetto.</p> <p>In Trentino dal 2009, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2007, è stato adottato il programma provinciale "Guadagnare salute" all'interno del quale il <u>progetto "Pausa amica"</u> è finalizzato a individuare un percorso, adeguatamente supportato da attività informative, che esiti nel divieto di somministrare, all'interno delle istituzioni scolastiche, bibite gasate e zuccherate e alimenti ad alto contenuto calorico e di scarso valore nutrizionale, favorendo invece la scelta di alimenti salutari, di qualità certificata e riconosciuta, biologici e a basso impatto ambientale.</p> <p>La Giunta provinciale ha approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare (Deliberazioni della Giunta provinciale n. 2019 del 23 settembre 2011 e n. 618 del 5 aprile 2013); Il Programma – le cui linee guida per la

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p><u>imballaggi</u>;</p> <ul style="list-style-type: none"> per quanto riguarda le azioni volte ad eliminare e a ridurre le eccedenze e gli sprechi alimentari, la stazione appaltante deve prevedere l'attribuzione di punteggi premianti all'offerente, in relazione all'adeguatezza e all'efficacia delle <u>azioni e iniziative proposte per eliminare e ridurre le eccedenze e gli sprechi alimentari</u>. <p>Con deliberazione della Giunta provinciale n. 141 del 2018 si è data attuazione all'articolo 12 bis della legge provinciale n. 2 del 2016 (<i>"Disposizioni con finalità di tutela ambientale in materia di contratti pubblici"</i>) – che consente alla Giunta provinciale di prevedere l'applicazione progressiva o differita delle norme del codice dei contratti pubblici riguardante i Criteri Ambientali Minimi (cosiddetti CAM) – stabilendo, tra l'altro, che è confermata l'applicazione dei contenuti della deliberazione n. 27 del 2017 per quanto riguarda la ristorazione collettiva fino al 31 dicembre 2019.</p> <p>Con deliberazione n. 2076 del 20 dicembre 2019, in assenza di modifiche significative la Giunta provinciale ha disposto di prorogare fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione dei contenuti della deliberazione n. 27 del 2017 recante il Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare 2017-2019.</p>	<p>redazione sono state approvate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2019 del 2011 (poi revocate) – ha previsto, tra l'altro, la realizzazione delle iniziative di promozione, divulgazione e orientamento da attuare a cura dei Dipartimenti della Provincia che non sono più previste nel Piano del 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> lo schema tipo di capitolato speciale d'appalto per la ristorazione scolastica; (Deliberazione della Giunta provinciale n. 2174 del 9 dicembre 2014); l'Aggiornamento del Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare alle modifiche introdotte agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 che sostituisce integralmente il precedente (Deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017); la revisione dello schema tipo di capitolato speciale d'appalto per la ristorazione scolastica, per operare il riallineamento tecnico dei contenuti in aderenza a quanto previsto dal <i>"Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare 2017"</i> (Deliberazione della Giunta provinciale n. 1737 del 20 ottobre 2017).

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>Data la approvazione dei nuovi Criteri Ambientali Minimi da applicare ai servizi di ristorazione collettiva e alle forniture di derrate alimentari – di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020, n. 165 – la Giunta provinciale, con deliberazione n. 461 del 26 marzo 2021, ha approvato i nuovi Schemi tipo di capitolato speciale d'appalto per la ristorazione scolastica, i relativi allegati e i parametri e criteri di valutazione delle offerte facendo però salvi le clausole contrattuali e i criteri premianti previgenti inerenti alla qualificazione dei prodotti alimentari di cui al <i>Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare</i> 2017-2019 (la cui eventuale modifica è rinviata a un nuovo aggiornamento del Programma).</p> <p>In particolare, si sottolinea che i parametri di valutazione delle offerte allegati alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 461 del 2021 – elemento P3 (<i>piano di destinazione del cibo non somministrato</i>) – sono sostanzialmente obbligatori nelle procedure di gara svolte sia da APAC che in via autonoma dalle amministrazioni aggiudicatrici trentine (deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 2019, n. 1997).</p> <p>Clausole analoghe sono comunque inserite nelle altre</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>procedure, ad esempio in quelle della ristorazione nelle strutture residenziali assistenziali delle Aziende Pubbliche Servizi alla Persona. (Cfr. BANDI sito www.appalti.provincia.tn.it.)</p>	
<p>Art. 11 Omissis <i>Articolo modificativo degli articoli 3 e 8 della l.p. 17 giugno 2010, n. 13;</i></p> <p>Inserisce alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 (Principi e settori dell'economia solidale) della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese) dopo le parole: "per ridistribuire in modo equo il valore creato" le seguenti:</p> <p>"anche recuperando le eccedenze oggetto della legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse", a beneficio delle persone indigenti,".</p> <p>Inserisce dopo il comma 1 dell'articolo 8 (Giornata dell'economia solidale) della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13, il seguente:</p> <p>"1 bis. Nell'ambito della giornata dell'economia</p>	<p>L'articolo – che modifica gli articoli 3 e 8 della legge provinciale n. 13 del 2010 per inserire il recupero delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e la loro distribuzione a beneficio delle persone indigenti tra i principi dell'economia solidale e, rispettivamente, per stabilire che nell'ambito della Giornata dell'economia solidale sono realizzate anche iniziative volte a promuovere (le finalità della legge provinciale n. 10 del 2017 quali) la limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze a favore di persone indigenti – non richiede l'adozione di alcun atto specifico.</p> <p>Con riferimento alle attività di sensibilizzazione rispetto alle finalità della limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze a favore di persone indigenti, si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le iniziative inerenti alla realizzare di momenti di promozione e sensibilizzazione delle tematiche legate allo spreco alimentare così come indicato nella legge provinciale n. 10 del 2017, contenute nel 	<p>Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13</p> <p>Art. 3 <i>Principi e settori dell'economia solidale</i></p> <p>1. L'economia solidale è informata al rispetto dei seguenti principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ecocompatibilità, per minimizzare l'impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull'ecosistema, in modo da favorire la salute e la qualità della vita; b) trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale e ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori d'interesse; c) equità e solidarietà, per ridistribuire in modo equo il valore creato, "anche recuperando le eccedenze oggetto della legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse", a beneficio delle persone indigenti", e riequilibrare, in un'ottica solidale, le relazioni socio-economiche, sia a livello locale che globale e all'interno delle filiere produttive; d) buona occupazione, da correlare all'esigenza di superare la precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze in un'ottica d'inclusione

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>solidale sono realizzate anche iniziative volte a promuovere le finalità della legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse" quali la limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze a favore di persone indigenti."</p>	<p>Programma 2018 del Tavolo per l'Economia Solidale, NON si sono svolte;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le edizioni della Giornata dell'economia solidale tenutesi dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 10 del 2017 NON hanno riguardato iniziative volte a promuovere la limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze. 	<p>sociale;</p> <p>e) <u>partecipazione</u>, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;</p> <p>f) <u>consapevolezza del limite umano e naturale e ricerca dell'efficienza</u> intesa come migliore utilizzo delle risorse con il minore costo ambientale e sociale e con la massima efficacia.</p> <p>2. L'economia solidale riguarda in particolare i seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici; • commercio equo e solidale; • welfare di comunità; • filiera corta e garanzia della qualità alimentare; • edilizia sostenibile e bioedilizia; • risparmio energetico ed energie rinnovabili; • finanza etica; • mobilità sostenibile; • riuso e riciclo di materiali e beni; • sistemi di scambio locale; • software libero; • turismo responsabile e sostenibile; • consumo critico e gruppi di acquisto solidale. <p>3. I settori (<i>omissis</i>) possono essere integrati e modificati dalla Giunta provinciale, su proposta del <u>tavolo provinciale per l'economia solidale</u>. (<i>omissis</i>)</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 <i>Giornata dell'economia solidale</i></p> <p>1. La Provincia, per agevolare la conoscenza e la diffusione dell'economia solidale nonché l'incontro tra i</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>soggetti operanti in questo settore e la comunità, favorisce l'organizzazione con cadenza annuale della giornata dell'economia solidale, <u>tenendo conto delle proposte del tavolo provinciale per l'economia solidale.</u></p> <p>1 bis. Nell'ambito della giornata dell'economia solidale sono realizzate anche iniziative volte a promuovere le finalità della legge provinciale concernente "<i>Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse</i>" quali la limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze a favore di persone indigenti.</p>
<p>Art. 12 <i>Clausola valutativa</i></p> <p>1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, è svolto il controllo sull'attuazione di questa legge, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (<i>Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia</i>).</p>		<p>Il Tavolo di coordinamento per la XVI legislatura si è riunito per la prima volta in data 14 ottobre 2020 e, in attesa della sua piena operatività è stata individuata quale prima legge provinciale da sottoporre a valutazione, su proposta della Giunta provinciale, la legge provinciale n. 10 del 2017 "<i>Riduzione degli sprechi, recupero delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici</i>" che sarà inclusa nella proposta di Programma per la XVI legislatura formulata dal Tavolo di coordinamento.</p>
<p>Art. 13 <i>Disposizioni finanziarie</i></p> <p>1. Dall'applicazione dell'articolo 5 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in</p>		<p>SPESE CORRENTI: <u>contributi per le spese di funzionamento</u> (costi di gestione, costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili, costi per l'utilizzo e per la manutenzione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature tecniche necessarie, costi</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>bilancio nella <u>missione 12</u> (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), <u>programma 08</u> (cooperazione e associazionismo), <u>titolo 1</u> (spese correnti).</p> <p>2. Dall'applicazione dell'articolo 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella <u>missione 12</u> (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), <u>programma 07</u> (programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), <u>titolo 2</u> (spese in conto capitale).</p> <p>3. Dall'applicazione dell'articolo 7 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella <u>missione 14</u> (sviluppo economico e competitività), <u>programma 01</u> (industria, PMI e artigianato), <u>titolo 2</u> (spese in conto capitale).</p> <p>4. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella <u>missione 01</u> (servizi istituzionali, generali e di gestione), <u>programma 11</u> (altri servizi generali), <u>titolo 1</u> (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (<i>Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia</i>) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n.</p>		<p>derivanti dall'informatizzazione delle attività).</p> <p>SPESE IN CONTO CAPITALE: <u>contributi in conto capitale e messa a disposizione</u> (immobili e attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto).</p> <p>RICONOSCIMENTO DI MAGGIORAZIONI DI AIUTI previsti <u>per gli investimenti sostenuti dalle imprese</u>.</p> <p>SPESE DISCREZIONALI, eventuali, derivanti dalla applicazione dell'articolo 3, PER ATTIVITÀ DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Promozione e coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato</u>; • <u>Promozione di</u>: <ul style="list-style-type: none"> ◦ campagne di informazione e sensibilizzazione e di percorsi educativi; ◦ un sistema unificato di raccolta dei dati sul territorio provinciale; ◦ adozione di politiche tariffarie in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti; ◦ progetti indirizzati al recupero delle eccedenze dei prodotti farmaceutici da banco e dei farmaci soggetti a prescrizione medica; • <u>Incentivazione</u>: <ul style="list-style-type: none"> ◦ degli investimenti effettuati dalle imprese per le finalità di questa legge; ◦ dell'adozione, nelle procedure per

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
<p>27 (legge finanziaria provinciale 2011).</p> <p>5. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.</p>		<p>l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva, di pratiche volte a realizzare le finalità di questa legge.</p>